

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3705 del 23/07/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Ioli Alberto impresa individuale, con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna in Via Felici n. 23/A ed installazione sita in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3828 del 23/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Ioli Alberto impresa individuale, con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna in Via Felici n. 23/A ed installazione sita in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad ArpaE le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Premesso che la Ioli Alberto impresa individuale è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ArpaE di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 a seguito di modifica sostanziale al Sig. Alberto Ioli in qualità di Gestore dell'installazione sita in Comune di Savignano sul Rubicone in Via Alberazzo n. 701, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-806 del 19/02/2019 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA relativa alla modifica della prescrizione n. 22 (emissioni odorogene) e della prescrizione n. 23 (barriere vegetali), le quali sono state riformulate come segue:

(emissioni odorogene)

22. In considerazione della vicinanza di alcune abitazioni e sulla base di quanto prospettato dalla ditta, la lettiera potrà essere realizzata con l'impiego di paglia trinciata; le prestazioni ottenute dovranno essere analoghe a quelle relative all'utilizzo di paglia pellettata e con la precisazione che, nel caso di inconvenienti riconducibili ad elevato tenore di umidità delle lettiere, si dovrà tornare all'impiego di paglia pellettata come proposto dalla stessa azienda in sede di domanda di AIA;

(barriere vegetali)

23. Entro il 30/06/2019 dovranno essere piantate essenze vegetali per ripristinare le fallanze, in particolare lungo il lato ovest del capannone 1, lungo i lati est ed ovest del capannone 2, lungo il lato est ed ovest del capannone 3 e lungo il lato ovest del capannone 4. La barriera vegetale dovrà essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o alloro e/o altre specie autoctone d'alto fusto alte all'impianto almeno 2 metri, piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze. La barriera vegetale così realizzata dovrà essere

integrata con un altro filare costituito da essenze ad alto fusto, alte almeno 2 m e con interasse di circa 6 m. Lungo il lato sud-ovest della piazzola di carico/scarico posta in testa al capannone 3 si dovrà provvedere a posizionare una barriera vegetale idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori. La barriera vegetale dovrà essere costituita da specie arboree adatte a svolgere la suddetta funzione di ostacolo, cioè che possano venir utilizzate "a siepe" alte all'impianto almeno 2 metri, piantate fittamente e potate con regolarità, così da ottenere un effetto pieno, a muro verde, fatte crescere in altezza e prontamente sostituite in caso di fallanze. Esempi di piante adatte a questo utilizzo: *Cupressocyparis leylandii* (cipresso di Leyland), *Cupressus sempervirens* (cipresso), *Taxus baccata* (tasso), *Quercus ilex* (leccio).

Premesso che con diffida prot. n. PGFC/2018/12330 del 03/08/2018 è stato disposto alla Ioli Alberto impresa individuale di provvedere alla bonifica delle coperture denominate C4 edificio adiacente abitazione "Spada" e C5 entro il 31/03/2019 a seguito delle evidenze riscontrate nel sopralluogo eseguito in data 30/07/2018 presso l'allevamento dal Comune di Savignano sul Rubicone Settore Edilizia Privata e Ambiente (acquisite al prot. n. PGFC/2018/12119 del 31/07/2018) e del fatto che non risultava pervenuta a questa Agenzia alcuna attestazione o comunicazione come da prescrizione n. 74 di AIA;

Dato atto in riferimento alla diffida di cui sopra che la Ioli Alberto impresa individuale:

- con nota prot. n. PGFC/2018/12499 del 06/08/2018 ha comunicato la bonifica della copertura del capannone indicata con la sigla C4 mediante incapsulamento totale;
- con nota prot. n. PG/2019/24241 del 14/02/2019 ha inviato copia dei formulari di bonifica della copertura del capannone indicata con la sigla C5;

Dato atto che in data 26/05/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Ioli Alberto impresa individuale ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/83548 del 26/05/2021 relativa a:

- installazione all'ingresso dell'allevamento di un sistema di disinfezione automezzi fisso e automatizzato;
- installazione nel box zona filtro presente in ingresso all'allevamento di un nuovo lavello necessario per l'igiene delle mani del personale che accede all'allevamento; lo scarico del lavello confluirà in un degrassatore compatto dimensionato per 2 AE e successivamente in un filtro anaerobico dimensionati per 1 AE; le acque dello scarico denominato S2, dopo trattamento vanno a dispersione nel fosso di scolo;

Dato atto che a fronte di tali modifiche risulta opportuno apportare all'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 e s.m.i. le necessarie modifiche;

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta dalla Ioli Alberto impresa individuale si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018 n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Vista la documentazione presentata dalla Ioli Alberto impresa individuale tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 26/05/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Ioli Alberto impresa individuale ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/83548 del 26/05/2021);

- in data 31/05/2021 il SAC di Forlì-Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/85998 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'avvio del procedimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente, formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- comunicazione relativa alla modifica non sostanziale di AIA;
- copia pagamento oneri istruttori;
- Allegato 3B1;
- Scheda tecnica degrassatore DEGK-120-NR;
- Scheda tecnica Manuale Percolatori Anaerobici;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/02/2021 relativa a "Nota AIA n. 1/2021. Nota di chiarimento in merito ai trattamenti degli scarichi delle zone filtro degli allevamenti", si ritiene che il sistema di trattamento degli scarichi provenienti dal lavello della zona filtro come proposti dalla ditta Ioli Alberto Impresa Individuale siano conformi a quanto previsto dalla Regione;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, si accoglie la richiesta della ditta e si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 e s.m.i. come di seguito specificato:

- 1 al § **C2 CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME** viene inserita alla fine della descrizione del ciclo produttivo, e prima delle tabelle relative alla **Tipologia produttiva autorizzata**, la descrizione dell'arco di disinfezione, come segue:

[omissis]

All'ingresso dell'allevamento sarà inoltre installato un sistema di disinfezione automezzi fisso e automatizzato. Tale sistema, previsto dalla normativa sulla biosicurezza negli allevamenti avicoli, veicola allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento. La nebulizzazione della soluzione disinfettante avviene mediante degli ugelli posizionati su due barre laterali e nella griglia situata al pavimento. La disinfezione insiste su una piazzola impermeabilizzata delle dimensioni di c.a. 5,20 m x 4,50 m, provvisto di canalina con griglia carrabile in posizione centrale con la funzione di raccogliere le eventuali acque di sgrondo delle operazioni di disinfezione. La caditoia è collegata ad un pozzetto di ispezione in cui è presente una valvola a tre vie automatica, che si apre quando il sistema entra in funzione e che permette di convogliare l'eventuale gocciolamento delle acque di disinfezione in un pozzetto in cemento a tenuta, interrato, della capacità di circa 2,4 m³. Quando il sistema di disinfezione non è attivo, la valvola rimane chiusa e le acque di pioggia defluiscono nel fosso adiacente. La soluzione raccolta verrà smaltita all'occorrenza come rifiuto da autospurgo. L'azionamento del sistema di disinfezione è automatico mediante fotocellula. Il sistema di disinfezione è collegato direttamente alla rete aziendale di distribuzione dell'acqua; il serbatoio contenente la soluzione disinfettante è posizionato all'interno del box zona filtro a fianco al sistema di disinfezione. Il prodotto utilizzato per la disinfezione è lo stesso già in per la disinfezione dei locali ed attrezzature, viene acquisito al momento del bisogno e non se ne detengono scorte in magazzino.

- 2 al § **C4 CONSUMO IDRICO E SCARICHI IDRICI** viene inserita in tabella la riga relativa alla **Zona filtro**, come segue:

Zona filtro	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	2 AE
	Fosso poderale di scolo	RECETTORE SCARICO
	Sistema trattamento prima dello scarico	DEGRASSATORE COMPATTO DA 2 AE, FILTRO BATTERICO ANAEROBICO DA 1 AE

- 3 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** alla prescrizione n. 29 viene inserita in tabella la riga relativa allo scarico S2, come segue:

Scarico S2	Acque reflue domestiche (lavadino della zona filtro)	Fosso poderale di scolo
------------	--	-------------------------

- 4 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** vengono introdotte la prescrizione n. 38 bis e la prescrizione n. 38 ter riferite all'arco di disinfezione, come segue:

(arco disinfezione)

38 bis. All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa.

38 ter. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema (dal funzionamento completamente automatico) a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*" e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020), **si inserisce la prescrizione n. 27 bis (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 come di seguito specificato, con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

(emissioni diffuse)

27 bis. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

Specificato che nel documento di riesame di AIA si è provveduto a correggere i seguenti errori materiali, apportando le seguenti modifiche nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017, come di seguito specificato:

1. correzione dove riportato dell'esatta denominazione sociale della ditta (Ioli Alberto impresa individuale) come da visura camerale;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV. 1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo Allegato;

Precisato che con l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" si è proceduto a riformattare l'intero documento, in modo da uniformarlo alla versione più aggiornata;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'AIA in premessa descritta presentata in data 26/05/2021 (prot. n. PG/2021/83548 del 26/05/2021) dalla Ioli Alberto impresa individuale con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna in Via Felici n. 23/A ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone relativa a:
 - installazione all'ingresso dell'allevamento di un sistema di disinfezione automezzi fisso e automatizzato;
 - installazione nel box zona filtro presente in ingresso all'allevamento di un nuovo livello necessario per l'igiene delle mani del personale che accede all'allevamento (scarico denominato S2);

- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
- A) viene modificato il § **C2 CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME**;
 - B) viene modificato il § **C4 CONSUMO IDRICO E SCARICHI IDRICI**;
 - C) viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 22 e n. 23;
 - D) viene inserita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 27 bis con i contenuti specificati nelle premesse del presente atto;
 - E) viene modificata al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 29;
 - F) vengono inserite al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 38 bis e la prescrizione n. 38 ter riferite all'arco di disinfezione;
- 3 di **precisare** che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (**modifica luglio 2021**) e scritte in colore rosso;
- 4 di **precisare** che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** modificate dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-806 del 19/02/2019 sono state evidenziate tramite la dicitura (**modifica febbraio 2019**) e scritte in colore rosso;
- 5 di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 di rilascio dell'AIA a seguito di modifica sostanziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 6 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla Ioli Alberto impresa individuale ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 7 di **fare salvi**:
- 7.1 i diritti di terzi;
 - 7.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 8 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 9 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 10 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ioli Alberto impresa individuale;

11 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Ioli Alberto impresa individuale.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.